

REPERTORIO N.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MADRE TERESA DI CALCUTTA"

CIG

L'anno Duemila quindici, addì, del mese di, presso i locali della Fondazione "Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri", In Adrano, Via V. Emanuele n. 400, con la presente scrittura privata:

TRA

L' I.P.A.B. (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza), Ente Morale Istituito con D.P.R.S. n° 199/a del 05/12/1952, con sede in Adrano, via San Pietro n. 37, Cod. F. 80001770876 (nel seguito chiamato, per brevità, Fondazione Sangiorgio Gualtieri), legalmente rappresentata

dal _____

E

L'Associazione Sportiva _____ con sede

in _____

via _____ ,

P.I. _____ ;

rappresentata da _____ nato a _____ il _____, Residente in _____,

Via _____, Presidente avente poteri di rappresentanza ed amministrazione ordinaria, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Gestore" o "Concessionario";

PREMESSO

Che la Fondazione, che ha la finalità di amministrare i beni di sua proprietà razionalizzandone e valorizzandone l'uso secondo i fini statutari, anche attraverso la gestione economica, ed perseguire l'obiettivo attraverso sistemi educativi che utilizzano la pratica sportivo-ricreativa anche sostenendo il sistema sportivo locale, con la messa a disposizione delle strutture e degli impianti sportivi presenti presso il complesso in oggetto;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La Fondazione concede a, la gestione e l'uso contestuale dell'impianto sportivo di sua proprietà denominato " Madre Teresa di Calcutta", ubicato in Adrano, Via V. Emanuele n. 400, (all'interno del più vasto complesso in cui sono presenti altri edifici e pertinenze non oggetto, e non comprese nella concessione disciplinata dalla presente convenzione), comprendente:

a) Spazi per attività sportiva:

✓ Spazio all'aperto: pista di pattinaggio rettangolare, con pavimentazione di tipo industriale (battuto di cemento con strato superiore di quarzo), di dimensioni m 20,00 x m 40,00;

b) Spazio coperto: area per attività sportive con pavimentazione in parquet in legno, del tipo "Parquet sportivo elasticizzato" di dimensioni m 20,00 x m 40,00 e relativa segnature per le seguenti discipline sportive:

Pattinaggio su rotelle;
Pallavolo;
Basket;
Calcio a 5;
Discipline sportive a corpo libero.

- b) Spazi e servizi di supporto:
- ✓ 2 spogliatoi per atleti
 - ✓ 2 spogliatoi per giudici/istruttori
 - ✓ Servizi igienici pubblico (Uomini, Donne e H)
 - ✓ Infermeria
- c) Area di pertinenza: scoperta in condivisione.

Sono compresi nella presente convenzione anche tutti gli impianti tecnologici di servizio.

L'impianto sportivo come sopra descritto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come risulta dal verbale di constatazione firmato dalle parti;

L'affidamento prevede che il Gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo.

La presente convenzione disciplina inoltre le modalità di attuazione, da parte del Gestore, degli indirizzi di programmazione delle attività nel campo dello sport finalizzate al perseguimento dell'obiettivo dello Sport per tutti.

Gli impianti in parola saranno quindi gestiti dal Gestore con la finalità preminente di realizzare un pubblico servizio e di incentivare la pratica sportiva nel territorio del Comune di Adrano, nonché per lo svolgimento della propria attività;

Nei rapporti tra Fondazione e Gestore hanno altresì valore i contenuti di eventuali accordi o protocolli stipulati o che saranno stipulati a livello nazionale, regionale o provinciale, fra il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva e la Pubblica Amministrazione, in quanto recepiti dalla Fondazione e nei limiti in cui tali accordi risultino compatibili con la presente convenzione.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione il Gestore dovrà attenersi alle direttive della Fondazione che saranno assunte con l'unico scopo di realizzare al massimo le finalità della presente convenzione.

ART. 2

CONDIZIONI GENERALI RIFERIBILI ALLA GESTIONE E ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E DELLE ATTREZZATURE

1. L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in oggetto è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1.1.garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - 1.2.garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle Società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta;
 - 1.3.mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;

- 1.4.promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
- 1.5.promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani;
2. Gli impianti sportivi e le strutture connesse sono affidati in gestione per essere adibiti ad uso di attività sportiva e in particolare per l'attività cui è stata destinata la struttura sportiva in oggetto, con esclusione di ogni altro tipo di attività se non prevista o espressamente; autorizzata dalla Fondazione.
3. L'impianto deve essere aperto al pubblico (utenti singoli o enti o Associazioni/Società sportive e funzionante almeno tutti i giorni feriali, nelle fasce orarie minime garantite indicate nel piano di utilizzo.

ART. 3

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La Fondazione affida in gestione l'impianto sportivo e; le attrezzature connesse nelle condizioni di stato rilevate in apposito verbale di consegna e; sottoscritto dalle parti Il verbale di consegna verrà redatto e sottoscritto da un incaricato della Fondazione, previa verifica dello stato degli impianti consegnati, delle attrezzature, degli arredi e di tutto quanto oggetto della convenzione.

Alla scadenza, risoluzione o recesso della presente convenzione, gli impianti e le attrezzature connesse, di cui al verbale di constatazione, dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, secondo quanto risulterà da ulteriore apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti con l'intervento, per conto della Fondazione, di un incaricato della stessa; eventuali danni eccedenti il normale deperimento in tale sede accertati dovranno essere rimborsati dal Gestore alla Fondazione.

Il Gestore è tenuto a custodire e conservare gli impianti e le attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo a proprio carico i lavori di manutenzione che si renderanno necessari, secondo i criteri dettagliati nella presente convenzione.

Il Gestore si impegna a mantenere, per tutta la durata della convenzione, l'attuale livello qualitativo dell'impianto e delle strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, il Gestore consentirà in qualsiasi momento l'accesso al personale della Fondazione per le relative verifiche.

Il Gestore è obbligato a riconsegnare l'impianto alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione della convenzione, libero da vincoli ed in buono stato di manutenzione.

ART. 4

SERVIZI COMPRESI NELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.

La gestione comprende l'espletamento dei servizi e attività complementari di pulizia, custodia e vigilanza dell'impianto e relativi oneri, così come dettagliati nell'allegato Piano di conduzione tecnica.

Il Gestore assume, per tutta la durata della presente convenzione, ogni responsabilità derivante dai servizi e attività indicati e di quelli ad essi correlati, anche se non espressamente menzionati.

ART. 5

CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELLE MANUTENZIONI DELL'IMPIANTO AFFIDATO IN GESTIONE.

L'impianto sportivo e le attrezzature correlate sono affidati in gestione ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta dal verbale di constatazione. Il Gestore deve provvedere agli interventi utili alla conservazione degli impianti ed attrezzature per la parte posta a suo carico dalla presente convenzione.

Il Gestore non ha diritto di ottenere dalla Fondazione installazioni, adeguamenti o modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dalla Fondazione stessa.

La gestione dell'impianto in oggetto dovrà assicurare il buon funzionamento e la manutenzione degli stessi alle condizioni stabilite nella presente convenzione; a tal fine il Gestore dovrà costantemente assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando di arrecare molestia o danno ai frequentatori stessi.

E' a carico del Gestore la manutenzione ordinaria di quanto forma oggetto di concessione secondo le indicazioni contenute nell'allegato "Piano di conduzione tecnica" e ogni altra attività espressamente indicata nella convenzione e nel piano citato.

È di competenza della Fondazione la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici dell'impianto sportivo, purché non causata da incuria del Gestore. A tale fine il Gestore dovrà avvertire la Fondazione di qualsiasi inconveniente che possa dare luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro il limite massimo di ventiquattro ore dall'avvenuta presa conoscenza, tenuto conto della gravità dell'inconveniente.

Fanno eccezione le attività di manutenzione straordinaria che per espressa previsione della presente convenzione e/o dell'allegato Piano di conduzione tecnica sono poste a carico del Gestore. La Fondazione interverrà in ogni caso per quanto di propria competenza nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previa redazione di una perizia dei lavori.

E' posta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione nonché il ripristino dello stesso.

In ogni caso le opere di straordinaria manutenzione dovute ad incuria, atto vandalico, per omessa sorveglianza o imperizia operativa del Gestore restano a totale carico di quest'ultimo.

Le opere di manutenzione straordinaria che il Gestore intendesse effettuare, diverse da quelle già di sua competenza, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Fondazione.

Il Gestore potrà provvedere con proprio personale all'esecuzione dei lavori di manutenzione e pulizia, salvo che per quanto attiene agli impianti idrici, termici ed elettrici, per la manutenzione dei quali avrà cura di rivolgersi a ditte specializzate del settore.

In caso intenda avvalersi di prestazioni di terzi, il Gestore dovrà presentare apposita comunicazione alla Fondazione, corredandola di tutti i dati dell'appaltatore e della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio.

In casodi guasti o rotture dovuti a qualsiasi causa, il Gestore dovrà provvedere tempestivamente alla riparazione garantendo comunque la continuità del servizio; ove si tratti di interventi non di competenza del Gestore in base al piano di conduzione tecnica, lo stesso è tenuto a segnalare tempestivamente e senza ritardi alla Fondazione le riparazioni, sostituzioni, integrazioni di competenza di quest'ultima, necessarie alla rimessa in sicurezza degli impianti. In difetto di tale segnalazione, resta esclusa la responsabilità della Fondazione per eventuali danni a persone e cose.

Gli interventi volti ad eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità, ovvero di adeguamento a norme di sicurezza, rivestono carattere di urgenza e di prevalenza su ogni altro tipo d'intervento.

ART. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI

Sono a carico del Gestore le spese relative alle forniture di acqua, energia elettrica, gas e ogni altra spesa per consumi funzionale alla gestione dell'impianto, i servizi telefonici e assimilati (linee dati), le cui utenze dovranno essere attivate dal Gestore medesimo ovvero, se già esistenti, volturate a suo carico entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Ove il Gestore non provveda in tal senso, la Fondazione procederà al recupero delle spese.

Sono a carico del Gestore le tasse e le imposte erariali relative alla gestione dell'impianto.

Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri soci e collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. È vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione degli impianti dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Il Gestore è tenuto a nominare un referente, le cui generalità e relativi recapiti dovranno essere comunicati alla Fondazione.

I proventi derivanti da eventuali contratti di pubblicità, l'introito nei confronti degli utenti dei prezzi e delle tariffe di utilizzo dell'impianto, tutte le altre entrate derivanti da attività complementari, ordinarie o straordinarie, purché compatibili con la presente scrittura, sono a beneficio del Gestore.

Per le lavorazioni oggetto della presente convenzione non si riscontrano interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a determinare e/o a ridurre i rischi, pertanto gli oneri relativi risultano essere pari a zero, in quanto non sussistono; rischi interferenti da valutare.

ART. 7 INTERVENTI SULLE STRUTTURE E SULL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, MODIFICHE, MIGLIORIE E ADDIZIONI

Il Gestore non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione della Fondazione, anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie.

La Fondazione al termine della convenzione non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo o corrispettivo al Gestore per i lavori da esso effettuati a proprie spese, anche se espressamente autorizzati.

ART. 8 CONTROLLI

La Fondazione ha facoltà di visitare in qualsiasi momento gli impianti e le attrezzature, con propri dipendenti ed incaricati cui dovrà pertanto essere assicurato libero accesso, a fini di verifica e controllo della funzionalità e dello stato manutentivo degli stessi.

Qualora gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente comma 1 evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione concordata, la Fondazione invita il Gestore ad eseguirle, assegnando un tempo congruo per la loro esecuzione. Qualora da successivi controlli la Fondazione verifichi la mancata esecuzione dei lavori richiesti, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità, di eseguirle direttamente addebitando le relative spese al Gestore.

Resta salvo il rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali in materia di edilizia, in relazione alla tipologia e qualificazione di intervento effettuato dal Gestore.

ART. 9

USO E CONCESSIONE DELL'IMPIANTO PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

L'impianto può essere utilizzato ovvero concesso dal Gestore, previa autorizzazione scritta della Fondazione, anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, quali concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata presso l'impianto e fermo restando quanto previsto nell'art. 10.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive può essere subordinata alla costituzione di una apposita cauzione da parte dei richiedenti, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla concessione e degli eventuali danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'evento. Il relativo canone sarà introitato dal Gestore.

ART. 10

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI E AUTORIZZAZIONI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è subordinato alla preventiva licenza di agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo, ove prevista, e concesso secondo quanto in essa disposto. Costituisce onere e responsabilità del Gestore, ovvero - nelle ipotesi di attività diverse da quella sportiva cui è destinato l'impianto ivi svolte da terzi, compresa la Fondazione - del soggetto organizzatore, richiedere la licenza di agibilità per l'impianto sportivo.

Il Gestore o il diverso soggetto organizzatore nell'ipotesi indicata nel comma 1 assumerà a proprio carico la responsabilità di garantire che in ogni momento venga rispettato quanto previsto dalla licenza di agibilità dell'impianto, anche per quanto attiene al rispetto della capienza massima fissata per la manifestazione.

Il Gestore dovrà inoltre dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esercizio delle attività complementari, se necessarie.

ART. 11

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA POSTI IN CAPO AL SOGGETTO GESTORE.

La Società concessionaria assume il ruolo di titolare dell'attività.

Il sottoscrittore della presente convenzione è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle prescrizioni legislative, in particolare quelle contenute nell' art.19 del D.M. 18 marzo 1996.

La Fondazione s'impegna all'attivazione e conclusione della procedura relativa al conseguimento del certificato di prevenzione incendi relativo all'impianto; analogamente sarà a carico della Fondazione l'aggiornamento di tale certificato.

E' fatto obbligo al Gestore di eseguire gli adempimenti e le prescrizioni riportati nell'accordo contrattuale relativo alla gestione della sicurezza, allegato alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti.

Dovrà essere tenuto aggiornato a tale scopo il registro delle verifiche periodiche degli impianti.

Il Gestore dovrà adottare ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori da esso impegnati nella gestione degli impianti, in ordine alle previsioni del D.Lgs. n° 81/2008 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro, per i fruitori dei servizi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati dal sovraffollamento per gli spettatori, garantendo e limitando in particolare l'accesso all'impianto al numero massimo di utenti individuato in base alla capacità ricettiva dell'impianto, determinata in relazione alla tipologia di utilizzo del medesimo.

ART. 12 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Il Gestore è tenuto a definire l'utilizzo degli impianti sportivi in gestione, avendo il preminente obiettivo di favorire l'accesso alle strutture da parte delle Società e Associazioni sportive nonché dei singoli cittadini, in un'ottica di promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico e di sviluppo dell'attività sportiva nel territorio comunale.

Il Gestore può concedere l'uso degli impianti e delle attrezzature ai soggetti di cui al precedente comma dietro corresponsione delle tariffe d'uso approvate dalla Fondazione. L'utilizzo della struttura per attività che comportino l'apertura al pubblico sarà consentito solamente sotto responsabilità del soggetto organizzatore e subordinatamente alla concessione del nulla osta da parte della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli.

Sono fatte salve le riserve di utilizzo dell'impianto sportivo stabilite ai sensi della presente convenzione in favore della Fondazione per sé e per soggetti terzi dalla stessa indicati.

ART. 13 RESPONSABILITÀ.

Il Gestore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e/o collaboratori e con i terzi.

Il Gestore solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. E' responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone, animali e cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi la Fondazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

La Fondazione è ritenuta inoltre indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, compresi i frequentatori dell'impianto, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dall'inosservanza, da parte del Gestore e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati o appaltatori delle norme legislative e regolamenti che comunque presiedono l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto.

La responsabilità per danni agli impianti oggetto di convenzione e in particolare per il caso di incendio, esplosione, atti vandalici, nonché per danni alle persone, animali e cose sarà a carico del Gestore che si impegna a stipulare apposita ed idonea polizza assicurativa All Risk con un massimale

unico non inferiore a € 500.000,00 (ciquecentomila/00) per sinistro e per persona, da presentarsi prima della sottoscrizione della presente scrittura e comunque prima della consegna anticipata dell'impianto, per un periodo pari alla durata della concessione, a copertura di qualsiasi evento dannoso che dovesse verificarsi durante l'esercizio negli impianti sportivi, all'interno o comunque nell'ambito degli stessi e delle loro pertinenze, compresi i danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, anche per colpa grave o dolo.

Deve essere inoltre prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti della Fondazione per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a Terzi che al personale dipendente della ditta durante lo svolgimento del servizio.

La polizza assicurativa dovrà essere redatta in modo conforme al modello previsto dal D.M. 123/2004.

I predetti massimali dovranno essere adeguati dal Gestore a semplice richiesta della Fondazione.

Resta in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità della Fondazione verso i terzi danneggiati o i frequentatori degli impianti per i danni da essi subiti (o provocati).

Sono comunque fatte salve, rispetto a quanto previsto nei commi precedenti, le responsabilità generali della Fondazione quale proprietaria dell'impianto sportivo.

ART. 14 DURATA

La durata della concessione sarà pari ad anni **DUE**, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Essa potrà inoltre essere unilateralmente prorogata dalla Fondazione nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione di nuovo soggetto cui concedere la gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

Qualora il gestore manifestasse la disponibilità ad effettuare investimenti sull'impianto, la durata della concessione potrà essere prolungata:

- a 4 anni in caso di investimenti fino a Euro 10.000,00.

La manifestazione d'interesse, completa dei dati di cui sopra, dovrà accludere anche il progetto relativo alle migliorie che la società intende apportare all'impianto, con indicazione dettagliata del relativo investimento.

ART. 15 PIANO DI UTILIZZO

Il gestore è tenuto a predisporre un Piano di Utilizzo dell'impianto strutturato in modo da garantire la fruibilità dell'impianto stesso da parte delle categorie di soggetti indicate nell'art.12. Tale Piano di utilizzo, che formerà parte integrante della presente convenzione, dovrà essere concordato con la Fondazione.

ART. 16 PUBBLICITÀ — SPONSORIZZAZIONI

È riconosciuto al Gestore il diritto di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo per tutta la durata della convenzione. La pubblicità all'interno dell'impianto viene disciplinata secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

La programmazione e gestione degli spazi pubblicitari dell'impianto spetta al Gestore come pure l'onere del pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale.

La Fondazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone e cose.

Il Gestore può inoltre acquisire sponsorizzazioni in ordine alle attività ed alle iniziative realizzate in esecuzione delle attività principali e complementari inerenti la gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione.

ART. 17 RISERVE DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La Fondazione si riserva di garantire l'utilizzo dell'impianto sportivo in favore delle Società/Associazioni sportive del territorio da essa individuate, compatibilmente con il piano di utilizzo, senza che il Gestore nulla abbia a pretendere a titolo di corrispettivo dalla Fondazione.

Il Gestore sarà tenuto a praticare sia riduzioni del pagamento delle tariffe in favore dei soggetti convenzionati per l'utilizzo del presente impianto con la Fondazione, sia esenzioni dal pagamento delle tariffe in favore dei soggetti espressamente individuati dalla Fondazione medesima.

La Fondazione si riserva di utilizzare o far utilizzare gratuitamente, con esenzione del pagamento delle tariffe altrimenti dovute al gestore, l'impianto per le attività scolastiche e le manifestazioni a carattere sportivo e extrasportivo organizzate anche in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, nonché nei casi previsti nell'art. 21, compatibilmente con l'attività programmata e comunque con il calendario delle attività del Gestore; in tali ipotesi, come previsto dall'art. 4 del DPR 633/72, è in capo alla Fondazione l'obbligo di autofatturazione per autoconsumo.

ART.18 RISOLUZIONE, REVOCA E PENALI.

Il mancato rispetto delle norme della presente convenzione, nonché il mancato, incompleto e inesatto adempimento degli obblighi assunti con la stessa, potrà costituire causa di risoluzione immediata, senza obbligo di preavviso, salva ogni azione che la Fondazione intendesse intraprendere.

Il rapporto tra la Fondazione e il Gestore può essere risolto anticipatamente, con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti.

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, previa formale diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- quando vi siano ripetute inadempienze, da parte del Gestore, agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale della Fondazione;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando il Gestore o i suoi associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni della Fondazione quando gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività da parte del Gestore opererà l'automatica decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., salvo il diritto della Fondazione di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti.

La Fondazione potrà altresì recedere in ogni tempo dal contratto, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata da parte del Gestore, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di revocare la gestione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, dandone preavviso con lettera raccomandata almeno due mesi prima.

Per le violazioni agli obblighi convenzionali che non costituiscano causa immediata di risoluzione della convenzione, la Fondazione potrà applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni già eventualmente commesse. Ove il Gestore non ottemperi al pagamento della penale nei termini indicati nel provvedimento di irrogazione, l'importo corrispondente sarà prelevato mediante escussione della garanzia.

ART. 19 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione sarà competente quale Foro esclusivo il Foro di Catania.

È esclusa la possibilità di ricorso all'arbitrato.

ART. 20 GARANZIA

Il Gestore, a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, è tenuto a costituire, prima della stipulazione della convenzione, apposito deposito cauzionale di €5.000,00 (cinquemila/00) mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/1982 n.348, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n'385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale garanzia è prevista anche a copertura degli eventuali danni alle strutture oggetto della convenzione e comunque per ogni altra finalità indicata nella convenzione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione, ogni eccezione rimossa.

La garanzia deve avere validità per tutta la durata contrattuale e deve prevedere l'obbligo del garante a rinnovare la garanzia in caso di rinnovo o proroga della concessione su richiesta di una delle parti.

In caso di escussione, in tutto o in parte della garanzia, il Gestore è tenuto al reintegro del deposito cauzionale nell'importo complessivo di cui al comma 1.

Il deposito cauzionale è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, comprese le somme dovute dal concessionario alla Fondazione per il pagamento delle spese per utenze indicate nell'art. 6, nonché per il pagamento delle eventuali penali a carico del

concessionario medesimo, ove questi non adempia al loro pagamento previa intimazione da parte della Fondazione.

In caso di utilizzo della garanzia, il concessionario sarà tenuto al reintegro della stessa entro il termine di quindici giorni decorrente da specifica richiesta recapitata da parte della Fondazione, pena l'incameramento della garanzia e la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ., salvi gli eventuali danni o indennizzi che la Fondazione potrà richiedere al concessionario.

ART. 21 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Per l'uso dell'impianto sportivo è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe.

Le tariffe di utilizzo dell'impianto sono introitate dal Gestore, previo esame e approvazione preventivi e vincolanti delle stesse da parte della Fondazione prima di far luogo alla loro applicazione.

Nella determinazione delle tariffe il Gestore dovrà tenere conto dei seguenti criteri, la cui inosservanza comporta la mancata approvazione delle stesse da parte della Fondazione:

diversificazione per ciascun campo in relazione alle relative tipologie di superficie e tenendo conto dell'accensione o meno dell'impianto di illuminazione dell'area di gioco;

determinazione per periodi di utilizzo delle aree di gioco di 60 minuti, oltre l'uso degli spogliatoi, che si intende compreso nella tariffa.

Le tariffe possono essere: orarie (ad es. per gli allenamenti), a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare), a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

All'ingresso dell'impianto, ben visibile, deve essere affissa una tabella contenente tutte le tariffe previste, conformi a quelle approvate dalla Fondazione.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, bolli, diritti, ecc.) sono a totale carico del Gestore.

Il contratto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi di a norma del DPR n' 131 del 28'04'1986 e le relative spese saranno a carico del richiedente.

ART. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato al Gestore cedere direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la concessione oggetto della presente scrittura ovvero affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, sotto pena di risoluzione del rapporto convenzionale, ex art' 1456 cod. civ., in danno del Gestore stesso.

ART.24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da Leggi e da Regolamenti in materia.

ART. 25 ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Costituiscono allegati e parte integrante della convenzione:

il piano di conduzione tecnica;

il piano di utilizzo;

l'accordo contrattuale relativo alla gestione della sicurezza;

la planimetria dell'impianto sportivo.

Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto.

il Gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previo accordo con la Fondazione

Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

La documentazione richiamata quale allegato alla presente convenzione, risulta letta e sottoscritta dalle parti contraenti, e costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.